## REGIONE PUGLIA

## DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

## SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

FAQ AL 19.12.2023

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESIVE PROCEDURE, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 50, CO. 1 LETT. b) e LETT. e), PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEGLI EVENTI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE – BIENNIO 2024-2025.

1) D. Si chiede di chiarire, nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO - DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, all' Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione la lettera c) Requisiti di capacità economico finanziaria

**R.** Ai sensi dell'art. 100 co. 11 D. Lgs. n. 36/23:

"Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura."

Pertanto, considerato il valore massimo presumibile delle singole procedure a farsi (vd. art. 1 dell'Avviso), gli importi indicati per ogni singola Sezione all'art. 4 in questione devono intendersi requisito minimo e, precisamente, l'operatore economico che riceverà l'invito a partecipare alla successiva procedura dovrà dimostrare:

**Sezione A)** di avere realizzato, nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, un fatturato globale pari o superiore a € 400.000,00;

**Sezione B)** di avere realizzato, nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, un fatturato globale pari o superiore a € 60.000,00;

**Sezione C)** di avere realizzato, nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, un fatturato globale pari o superiore a € 60.000,00;